

MAESTRO DI SCI CON TITOLO DI STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA ESERCIZIO TEMPORANEO

I maestri di sci con titolo rilasciato da uno Stato Comunitario - Membro dell'Unione Europea – che intendono esercitare temporaneamente sul territorio nazionale e quindi anche nella Regione Piemonte sono tenuti ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorità competente che è l'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri i cui riferimenti dove rivolgersi sono i seguenti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione per lo Sport
Via della Ferratella in Laterano 51 - 00184 ROMA
Telefono 06/67792595 Fax 06/67793432

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206 – artt.9 e 10**

Art.9

Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea

Testo: in vigore dal 24/11/2007

1. *Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:*
 - a) *se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarsi la corrispondente professione;*
 - b) *in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci che precedono la prestazione di servizi*
2. *Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.*
3. *Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall'autorità di cui all'art.5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.*
4. *In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.*

Art.10

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

Testo: in vigore dal 24/11/2007

1. *Il prestatore che ai sensi dell'art.9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.*
2. *In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:*
 - a) *un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;*
 - b) *una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;*
 - c) *un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;*
 - d) *nei casi di cui all'art.9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;*
 - e) *per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali.*
3. *Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) è rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorità competente di cui all'art.5.*
4. *Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.*


- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport: lettera del 04/03/2013**




Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport
Ufficio per lo Sport

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0006520 P-
del 04/03/2013



7639149



Alla Legione Carabinieri Piemonte
 e Valle D'Aosta
 Stazione di Sestriere
 Via Cesana
 10058 - Sestriere (TO)
 [Rife nota nr. 83/1-3 del 7.03.2012]

e, per conoscenza:

Al Collegio Nazionale dei Maestri di Sci
 Via Statale per Fanano, n.9
 41029 - SESTOLA (MO)

Oggetto: D.lgs 206/2007 - Adempimenti per l'esercizio della prestazione temporanea della professione di maestro di sci.

Con riferimento all'oggetto, si osserva quanto segue.

1. Come noto, il d.lgs 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, disciplina il riconoscimento, ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate e del loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati dell'U.E. Esso si applica ai cittadini degli Stati membri che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente, sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la qualifica professionale.
 Ai cittadini extraeuropei che desiderano esercitare nel territorio italiano un'attività professionale, si applica l'art. 49 del D.P.R. 394/1999 cui, per il riconoscimento delle qualifiche professionali, il predetto d.lgs 206/2007 opera un espresso riferimento.

2. Per quanto riguarda l'esercizio temporaneo e occasionale da parte di cittadini di altri Stati membri, l'art. 10 del d.lgs. 206/2007 dispone: *"il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare in anticipo, l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione"*.

Il successivo articolo 11 stabilisce che, nel caso di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza, l'Autorità competente può comunicare al prestatore *"che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero l'esito del controllo o, ancora, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva che, in ogni caso, dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa (comma 3). In mancanza di determinazioni da parte dell'Autorità competente entro il suddetto termine, la prestazione di servizi può essere effettuata"* (comma 5). La verifica preliminare è esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per mancanza della qualifica professionale del prestatore (comma 2).

3. Alla luce di quanto sopra richiamato, si osserva che:
- a) la formulazione attuale della norma consente al maestro di sci europeo o extraeuropeo che, per la prima volta, si sposta in Italia per prestare la propria attività professionale, di inviare la dichiarazione preventiva con *"qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione"*. La sola ricevuta d'invio della comunicazione è, pertanto, da considerarsi sufficiente per attestare la regolarità della trasmissione dell'istanza;
 - b) la sola comunicazione non consente l'immediato esercizio della prestazione, tenuto conto che l'Autorità competente può, entro un mese dalla ricezione della dichiarazione preventiva: (1) accogliere l'istanza, informando il prestatore che l'attività può essere esercitata senza ulteriori verifiche; (2) disporre un'integrazione istruttoria ovvero sottoporre il richiedente ad

una misura compensativa in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali; (3) rigettare l'istanza;

c) l'art. 11 del decreto 206/2007, in attuazione dei principi della libera circolazione delle persone e di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, consente, in ogni caso, al richiedente di effettuare comunque la prestazione nel caso di silenzio-assenso, decorsi 30 giorni dalla data in cui l'Autorità competente ha ricevuto la comunicazione.

4. Al riguardo, si osserva che il maestro di sci che non trasmetta la prescritta comunicazione incorre, sulla base di quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 81/1991, nel reato di cui all'art. 348 c.p.. La condotta di colui che, per lo svolgimento della attività professionale già esercitata nel Paese d'origine, non presenti in Italia la dichiarazione preventiva all'Autorità competente chiamata ad accertare la regolarità della domanda e della allegata documentazione e a svolgere le necessarie verifiche preliminari attestanti il possesso da parte del prestatore del titolo professionale, integra pertanto il reato di esercizio abusivo della professione (ex plurimis, Cass. sentenza n. 5672/1997 e sentenza n. 46067/2007). Tale condotta può comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ove prevista dalla normativa regionale di riferimento.

5. Si evidenzia altresì che, nel corso dello scorso anno, è stato elaborato a livello europeo un Protocollo d'intesa (Memorandum of Understanding), promosso dalla Commissione Europea per il rilascio di tessere professionali di maestri di sci nell'ambito della direttiva 2005/36/CE. L'Italia ha aderito al predetto Protocollo, con eccezione dei territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il progetto pilota, valido dal 15 settembre 2012 al 30 giugno 2013, è stato sottoscritto dalle Autorità competenti degli Stati membri, dalle Associazioni di categoria dei maestri di sci, dai colleghi professionali e dalle federazioni di appartenenza. Il rilascio della prevista tessera professionale pilota presuppone che:

a) il richiedente sia maestro di sci al massimo livello nello Stato di appartenenza;

b) abbia superato l'Eurotest;

c) abbia acquisito le competenze necessarie in materia di sicurezza attraverso l'Eurosecurità;

d) abbia le competenze pedagogiche didattiche e metodologiche incluse nel diploma di grado più elevato di qualifica di maestro di sci professionale conseguito nello Stato di appartenenza.


La tessera consente al possessore di beneficiare di un riconoscimento automatico della propria qualifica all'interno degli Stati aderenti al Protocollo.

6. Alla luce di quanto sopra, in caso di prestazione temporanea della professione in Italia, pur essendo sempre necessario presentare la dichiarazione preventiva, così come disposto dal D.Lgs. 206/2007, per i maestri di sci titolari della tessera pilota non occorrerà attendere il termine della istruttoria da parte dello scrivente Ufficio. Diversamente, i soggetti sprovvisti della suddetta tessera dovranno far pervenire all'Ufficio la prescritta dichiarazione preventiva, corredata dalla documentazione richiesta, per le determinazioni di competenza.

Pertanto, in sede di controllo:

- a) il maestro di sci titolare della tessera professionale con "bollino" MOU, è tenuto ad esibire sia tale documento che la dichiarazione preventiva, con la relativa ricevuta di invio all'Ufficio per lo Sport;
 - b) il maestro di sci sprovvisto della tessera, dovrà esibire la dichiarazione preventiva, nonché la determinazione positiva dello scrivente Ufficio, salvo i casi di silenzio assenso. In difetto, il soggetto stabilito all'estero non può ritenersi abilitato all'esercizio della professione in Italia e, conseguentemente, sarebbe responsabile ex art. 348 c.p..
7. Al fine di accertare i casi di silenzio-assenso, nonché di verificare quelli di rigetto delle istanze, potrà essere consultato, in tempo reale, il sito www.sportgoverno.it, sezione "maestri di sci", richiedendo a questo Ufficio le credenziali di accesso.
 8. Per completezza documentale, si allega copia del "Protocollo d'Intesa", nonché l'elenco dei titoli professionali di maestro di sci ritenuti equivalenti al titolo conseguito in Italia, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 81/1991.
 9. Per ulteriori esigenze, si comunica che è stato attivato un apposito indirizzo di posta elettronica: maestridisci_ufficiosport@governo.it.

Il Coordinatore dell'Ufficio
Dr. Giovanni Panebianco



DICHIARAZIONE PREVENTIVA PER **L'ESERCIZIO TEMPORANEO E OCCASIONALE** DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI AI SENSI DEL D.LGS. 206/2007 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il sottoscritto (1):

Cognome

Nome

Stato di nascita

Città di Nascita

Data di Nascita

Cittadinanza

Residente in:

Stato

Città

Indirizzo

Telefono fisso

Cellulare

Email (2)

COMUNICA

di voler esercitare temporaneamente ed occasionalmente l'attività professionale in Italia ed in particolare nella Regione _____ per il seguente periodo _____;

A tal fine

DICHIARA

- a) di essere in possesso del titolo abilitativo di maestro di Sci alpino Sci di fondo Snowboard, denominato _____;
- b) di essere cittadino _____ (3) e di aver conseguito il titolo abilitativo dopo un iter formativo della durata complessiva di mesi n. _____, di anni n. _____;
- c) che il titolo è stato rilasciato da _____ (4) con sede in _____ (5);
- d) di essere legalmente stabilito per esercitare la professione in _____ (6), e di essere iscritto al registro professionale di _____ dal _____ con il seguente numero di iscrizione _____;
- e) di essere in possesso della copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi la cui decorrenza dovrà essere precedente alla data di inizio dell'attività (7);
- f) di non aver riportato condanne penali.

A corredo dell'istanza si allega la seguente documentazione (8):

- copia del documento di identità in corso di validità (passaporto o carta d'identità);
- certificazione emessa dall'Autorità competente dello Stato membro di stabilimento che attesti che il prestatore è legalmente stabilito nello Stato di cui alla lettera d) per esercitare l'attività in questione e che non gli è vietato esercitarla, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;
- copia del diploma professionale o titolo abilitante all'esercizio della professione;
- copia tessera di iscrizione al registro professionale;
- copia di ogni altra documentazione attestante l'eventuale ulteriore formazione ed esperienza professionale del richiedente, rilevante al fine della dimostrazione del possesso delle conoscenze e/o capacità essenziali;
- certificazione penale e dei carichi pendenti;
- attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di euro 32,00.

oppure, se nello Stato di stabilimento la professione non è regolamentata:

- dichiarazione con documentazione probante che l'esercizio della professione di cui alla lettera a) è stata svolta per almeno due anni nel corso dei dieci che precedono questa richiesta (9).

L'istante dichiara che ha svolto prestazioni professionali temporanee ed occasionali sul territorio italiano nei seguenti luoghi o periodi

Luogo di esercizio	Periodo

Data,

Firma per esteso

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

- 1) la domanda va presentata in lingua italiana, in stampatello ed in forma leggibile;
- 2) al fine di agevolare l'istruttoria della domanda, si prega di fornire un indirizzo e-mail personale e valido;
- 3) specificare lo Stato UE e/o della Confederazione Svizzera e/o Stato aderente all'accordo di cui alla Legge n. 300/1993 che ha rilasciato il titolo;
- 4) specificare l'ente o l'associazione che ha rilasciato il titolo di formazione;
- 5) indicare lo Stato UE e la città in cui ha sede l'ente che ha rilasciato il titolo;
- 6) specificare lo Stato UE in cui il richiedente è legalmente stabilito ai fini dell'esercizio della professione;
- 7) il richiedente, ai sensi del D.Lgs. 206/2007 e successive modifiche ed integrazioni, deve comunicare i dati relativi alla polizza assicurativa, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della professione di cui alla lettera a) della dichiarazione;
- 8) la documentazione allegata, se redatta in lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnata dalla relativa traduzione in italiano, certificata conforme al testo in lingua straniera da un traduttore ufficiale;
- 9) nel caso in cui la professione non sia regolamentata nello Stato UE di stabilimento, il richiedente dovrà attestare l'esercizio effettivo della professione per almeno due anni dei precedenti dieci. A tal fine, potrà fornire, a titolo d'esempio, certificazione fiscale o previdenziale da cui sia chiaramente identificata l'attività professionale svolta;
- 10) Il pagamento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuato con il versamento di Euro 32,00 mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1, indicando le seguenti informazioni:

BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01

Causale: Imposta di bollo esercizio temporaneo maestri di sci - nome e cognome del richiedente.
- 11) si raccomanda di inviare la modulistica e gli allegati in formato pdf e, possibilmente, in un unico file.
- 12) ai sensi dell'art. 53 della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al "riconoscimento delle qualifiche professionali", i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono avere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali formano oggetto, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e protezione, di trattamenti manuali e/o elettronici da parte di questa Amministrazione. La informiamo inoltre della eventualità del trattamento dei suoi dati personali attraverso il sistema di informazione del mercato interno IMI (ai sensi dell'art. 18 REG. UE 1024/12) e del suo diritto di accedere ai dati personali e di rettificarli (art. 19 REG. UE 1024/12).